

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 2381/94 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1994

che modifica l'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all'indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1468/94 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13,

considerando che taluni Stati membri hanno chiesto che certi fertilizzanti non compresi nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/94 vi siano introdotti, in quanto usati correntemente nell'agricoltura biologica conformemente alle buone pratiche dell'agricoltura biologica applicate tradizionalmente in alcuni paesi della Comunità; che dall'esame di queste domande è risultato che le esigenze di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento sono soddisfatte;

considerando inoltre che è necessario precisare la designazione di taluni fertilizzanti di cui all'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91, onde assicurarsi della natura di questi prodotti e della loro origine;

considerando, infine, che è risultato necessario definire meglio le condizioni di impiego, nonché le esigenze in materia di composizione di taluni fertilizzanti, onde garantire il pieno rispetto dei requisiti per l'inserimento nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2092/91, contemplati all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b) del suddetto regolamento;

considerando che è opportuno prevedere un periodo per lo smaltimento delle scorte relative ai prodotti eliminati

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1994.

dall'allegato II, parte A del regolamento (CEE) n. 2092/91;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

L'allegato II, parte A del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

I prodotti eliminati dall'allegato II, parte A del regolamento (CEE) n. 2092/91, versione precedente la data dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono ancora essere usati in base alle condizioni di applicazione precedenti, fino a smaltimento delle scorte esistenti e comunque non oltre il 1° luglio 1995.

I prodotti riportati nell'allegato II, parte A del regolamento (CEE) n. 2092/91, subordinatamente a condizioni più limitative di quelle vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono ancora essere usati in base alle condizioni anteriormente in vigore, fino a smaltimento delle scorte esistenti, e comunque non oltre il 1° luglio 1995.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU n. L 198 del 22. 7. 1991, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 159 del 28. 6. 1994, pag. 11.